

## COMUNE DI VAZZANO

### CAPO 01

#### PRINCIPI FONDAMENTALI

##### ART. 01

( IL COMUNE )

01. IL COMUNE E' ENTE LOCALE AUTONOMO, CHE RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO.

02. IL COMUNE E' RIPARTIZIONE TERRITORIALE DELLA REPUBBLICA E SEDE DEL DECENTRAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI DELLO STATO.

03. IL COMUNE E' DOTATO DI AUTONOMIA STATUTARIA E AUTONOMIA FINANZIARIA NELL' AMBITO DELLA LEGGE E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA

PUBBLICA.

04. IL COMUNE E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE. ESERCITA, ALTRESI', SECONDO LE LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE LE FUNZIONI DA ESSI ATTRIBUITE O DELEGATE.

05. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI MEDIANTE GLI ORGANI, SECONDO LE ATTRIBUZIONI DELLE COMPETENZE STABILITE DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

##### ART. 02

( IL TERRITORIO, LA SEDE, LO STEMMA )

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE PER KMQ. 19,85 CONFINA CON I COMUNI DI: PIZZONI-SORIANO-GEROCARNE-SANT'ONOFRIO-SAN NICOLA DA CRISSA-VALLELONGA-SIMBARIO-STEFANACONI.

02. LA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DEL COMUNE PUO' ESSERE MODIFICATA CON LEGGE DELLA REGIONE, A CONDIZIONE CHE LA POPOLAZIONE INTERESSATA SIA SENTITA ED ESPRIME LA PROPRIA VOLONTA' MEDIANTE REFERENDUM.

03. LA SEDE DEL COMUNE E' UBICATA IN PIAZZA CAV. F. FUSCA'. PRESSO DI ESSA SI RIUNISCONO LA GIUNTA, IL CONSIGLIO E LE COMMISSIONI.

04. LE CARATTERISTICHE DELLO STEMMA E DEL GONFALONE DEL COMUNE SONO STABILITI CON APPOSITA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

##### ART. 03

( I BENI COMUNALI )

01. I BENI COMUNALI SI DISTINGUONO IN BENI DEMANIALI E BENI PATRIMONIALI. GLI USI CIVILI RESTANO REGOLATI DA LEGGI SPECIALI.

##### ART. 04

( I PRINCIPI DI AZIONE, DI LIBERTA', DI EGUAGLIANZA, DI SOLIDARIETA', DI GIUSTIZIA, DI ASSOCIAZIONE )

01. IL COMUNE FONDA LA PROPRIA AZIONE SUI PRINCIPI DI LIBERTA', DI EGUAGLIANZA, DI SOLIDARIETA' E DI GIUSTIZIA INDICATI DALLA COSTITUZIONE E CONCORRE A RIMUOVERE GLI OSTACOLI DI ORDINE ECONOMICO E SOCIALE CHE NE LIMITANO LA REALIZZAZIONE.

02. OPERA AL FINE DI CONSEGUIRE IL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA E L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALL'ORGANIZZAZIONE POLITICA, ECONOMICA, SOCIALE E CULTURALE DEL PAESE.

03. RICONOSCE E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DELLE FORMAZIONI SOCIALI NELLE QUALI SI SVOLGE LA PERSONALITA' UMANA, SOSTIENE IL LIBERO SVOLGIMENTO DELLA VITA SOCIALE DEI GRUPPI, DELLE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA' LOCALE E FAVORISCE LO SVILUPPO DELLE ASSOCIAZIONI DEMOCRATICHE.

04. RICONOSCE LA FUNZIONE ED IL RUOLO DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE SU BASE NAZIONALE E TERRITORIALE PRESENTI CON LE LORO STRUTTURE ORGANIZZATIVE.

## PARTE 01

### CAPO 02

#### FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE

##### ART. 05

( LE FUNZIONI DEL COMUNE )

01. SPETTANO AL COMUNE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE, CHE RIGUARDANO LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO COMUNALE PRECIPUAMENTE NEI

SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL'ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SALVO QUANTO NON SIA ESPRESSAMENTE ATTRIBUITO AD ALTRI SOGGETTI DALLA LEGGE STATALE O REGIONALE, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE.

02. IL COMUNE, PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN AMBITO TERRITORIALI ADEGUATI, ATTUA FORME SIA DI DECENTRAMENTO SIA DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA.

03. IN PARTICOLARE IL COMUNE SVOLGE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE SEGUENTI:

A) PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELL'AREA COMUNALE;

B) VIABILITA', TRAFFICO E TRASPORTI;

C) TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E DELL'AMBIENTE;

D) DIFESA DEL SUOLO, TUTELA IDROGEOLOGICA, TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI;

E) RACCOLTA E DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE E DELLE FONTI ENERGETICHE;

F) SERVIZI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE;

G) SERVIZI NEI SETTORI: SOCIALE, SANITA', SCUOLA, FORMAZIONE PROFESSIONALE E DEGLI ALTRI SERVIZI URBANI;

H) ALTRI SERVIZI ATTINENTI ALLA CURA DEGLI INTERESSI DELLA COMUNITA' E AL SUO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE;

I) POLIZIA AMMINISTRATIVA PER TUTTE LE FUNZIONI DI COMPETENZA COMUNALE;

04. AL COMUNE COMPETONO LE TASSE, LE IMPOSTE, LE TARIFFE E I CONTRIBUTI SUI SERVIZI AD ESSO ATTRIBUITI.

##### ART. 06

( I SERVIZI PUBBLICI LOCALI )

01. IL COMUNE NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI CHE ABBIANO PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. IL COMUNE PUO' GESTIRE I SERVIZI PUBBLICI LOCALI NELLE FORME GIURIDICHE DEFINITE: IN ECONOMIA; IN CONCESSIONE A TERZI; A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE; A MEZZO DI ISTITUZIONE; A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE; A MEZZO DI ALTRE EVENTUALI TIPOLOGIE DETERMINATE DALLA LEGGE.

ART. 07

( I COMPITI DEL COMUNE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE )

01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE, DI STATISTICA E DI LEVA MILITARE.

02. LE RELATIVE FUNZIONI SONO ESERCITATE DAL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.

03. IL COMUNE SVOLGE ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE QUALORA ESSE VENGONO AFFIDATE CON LEGGE, CHE REGOLA ANCHE I RELATIVI RAPPORTI FINANZIARI, ASSICURANDO LE RISORSE NECESSARIE.

ART. 08

( LA PROGRAMMAZIONE )

01. IL COMUNE ASSUME LA POLITICA DI PROGRAMMAZIONE COORDINATA CON LA REGIONE E CON LA PROVINCIA E GLI ALTRI ENTI TERRITORIALI COME METODO ORDINATORE DELLA PROPRIA ATTIVITA'; ATTUA IL PROGRAMMA DI SVILUPPO ECONOMICO E I PIANI D'INTERVENTO SETTORIALE NEL PROPRIO TERRITORIO.

02. IL COMUNE REALIZZA LA PROGRAMMAZIONE MEDIANTE LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DEI CITTADINI, DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO.

03. IL COMUNE OPERA CON LA POLITICA DEL BILANCIO E CON LE RISORSE FINANZIARIE IN MODO DI APPLICARE I PRINCIPI E LE REGOLE DELLA PROGRAMMAZIONE.

CAPO 03

FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 09

( LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE )

01. IL COMUNE VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E PROMUOVE ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE ANCHE SU BASE DI QUARTIERE E DI FRAZIONE.

ART. 10

( LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI )

01. LA VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE PUO' AVVENIRE MEDIANTE CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI, CONCESSIONE IN USO DI LOCALI O TERRENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE PREVIO APPOSITE CONVENZIONI VOLTE A FAVORIRE LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO, POLITICO E CULTURALE DELLA COMUNITA'.

02. LE LIBERE ASSOCIAZIONI PER POTER FRUIRE DEL SOSTEGNO DEL COMUNE

DEBONO FARNE RICHIESTA, PRESENTANDO OLTRE LA DOMANDA ANCHE LO STATUTO E L'ATTO COSTITUTIVO, NELLE FORME REGOLAMENTARI.

03. LA COMMISSIONE DEL CONSIGLIO PREVIO PARERE DELLA GIUNTA VALUTERA' DEI REQUISITI PREVISTI DALL'APPOSITO REGOLAMENTO CIRCA LA NATURA DEL SOSTEGNO, CHE L'AMMINISTRAZIONE VORRA' DISPORRE CON DELIBERA DELLA GIUNTA STESSA.

#### ART. 11

( LA PARTECIPAZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI )

01. IL COMUNE AI FINI DELLA GESTIONE DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE PUO' COSTITUIRE UN'ISTITUZIONE QUALE ORGANISMO STRUMENTALE DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE.

02. LA GESTIONE DI TALE ISTITUZIONE PUO' ESSERE AFFIDATA ANCHE AD ASSOCIAZIONI AVENTI STATUTARIAMENTE FINI ANALOGHI A QUELLI DELLA ISTITUZIONE COMUNALE.

03. LA GESTIONE PUO' ALTRESI' AVVENIRE CON LA PARTECIPAZIONE A MAGGIORANZA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DESIGNATI DAL COMUNE E CON LA MINORANZA DEI RESTANTI MEMBRI, DESIGNATA DALLE ASSOCIAZIONI, AVENTI I REQUISITI RISCONTRATI DAL COMUNE STESSO SULLA BASE DEL REGOLAMENTO.

04. IN CASO DI COSTITUZIONE DI APPOSITA " ISTITUZIONE PER I SERVIZI SOCIALI " LA NOMINA E LA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI, PRESIDENTE E DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE, SPETTANO AL CONSIGLIO COMUNALE.

05. LO STATUTO ED IL REGOLAMENTO DELL'ISTITUZIONE DETERMINANO FUNZIONI E COMPETENZE DEGLI ORGANI NONCHE' I CRITERI E I REQUISITI DI FUNZIONAMENTO.

#### ART. 12

( GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE )

01. IL COMUNE PUO' ADOTTARE INIZIATIVE AUTONOME AL FINE DI PROMUOVERE ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI.

02. TALI ORGANISMI POSSONO ESSERE COSTITUITI ASSUMENDO A BASE L'INTERESSE DIRETTO DELLE PROFESSIONI, DELLE ARTI E DEI MESTIERI E DELLE RELATIVE ASSOCIAZIONI FORMALI NONCHE' DEI SINDACATI DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO.

03. GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE ACQUISTANO VALORE CONSULTIVO SU TUTTE LE QUESTIONI DI RILEVANTE INTERESSE CHE L'AMMINISTRAZIONE VORRA' LORO SOTTOPORRE.

04. I PARERI DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEBONO ESSERE DEFINITI PER ISCRITTO ED ENTRO I TERMINI FISSATI DAL REGOLAMENTO.

#### ART. 13

( LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE )

01. IL COMUNE, NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDANO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE INFORMA GLI INTERESSATI TEMPESTIVAMENTE NOTIFICANDO ALL'ALBO IL SUNTO ESSENZIALE DEL CONTENUTO DELLE DECISIONI ADOTTATE.

02. L'INFORMAZIONE E' D'OBBLIGO IN MATERIA DI PIANI URBANISTICI O DI FABBRICAZIONE, DI OPERE PUBBLICHE, D'USO DEL SOTTOSUOLO, DI PIANI COMMERCIALI, IN MATERIA DI AMBIENTE E DI OGNI ALTRA OPERA DI PUBBLICO INTERESSE.

03. GLI INTERESSATI POSSONO INTERVENIRE IN CORSO DI PROCEDIMENTO, MOTIVANDO CON ATTO SCRITTO LE LORO VALUTAZIONI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE.

04. IL COMUNE DARA' MOTIVAZIONI DEL CONTENUTO DEGLI INTERVENTI DEGLI INTERESSATI NEGLI ATTI FORMALI IDONEI PER LE DECISIONI DELLA AMMINISTRAZIONE.

05. I CITTADINI CHE PER QUALSIASI RAGIONE SI DOVESSERO RITENERE LESI NEI LORO DIRITTI ED INTERESSI POSSONO SEMPRE RICORRERE NELLE FORME DI LEGGE.

#### ART. 14

( L'INIZIATIVA E LE PROPOSTE POPOLARI )

01. TUTTI I CITTADINI AVENTI DIRITTO AL VOTO PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI HANNO FACOLTA' DI PRESENTARE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE, SIA SINGOLI CHE ASSOCIATI, DIRETTE A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI.

#### ART. 15

( LE ISTANZE, LE PROPOSTE E LE PETIZIONI )

01. NESSUNA PARTICOLARE FORMA E' PREVISTA PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE, PROPOSTE E PETIZIONI SIA SINGOLE CHE ASSOCIATE.

02. ESSE DEBONO ESSERE INDIRIZZATE AL SINDACO DEL COMUNE E CONTENERE CHIARO IL PETITUM CHE SIA DI COMPETENZA GIURIDICA DEL COMUNE STESSO.

03. TUTTE LE ISTANZE, LE PROPOSTE E LE PETIZIONI, ALTRESI', DEBONO ESSERE REGOLARMENTE FIRMATE. LE FIRME DEVONO ESSERE AUTENTICATE NELLE FORMA DI LEGGE A PENA D'INAMMISSIBILITA'.

04. ALLE ISTANZE, PROPOSTE E PETIZIONI AMMESSE, ESAMINATE E DECISE, E' DATA RISPOSTA SCRITTA A CURA DEGLI UFFICI COMPETENTI A FIRMA DEL SINDACO O SUO DELEGATO.

05. LE RISPOSTE SONO RESE NOTE PER LETTERA AGLI INTERESSATI.

06. LA GIUNTA DECIDE SE LE ISTANZE, LE PROPOSTE E LE PETIZIONI DEBONO O POSSONO COMPORTARE DECISIONI E DELIBERAZIONI APPOSITE DELL'AMMINISTRAZIONE ALLA LUCE DELL'ORIENTAMENTO ESPRESSO DAL CONSIGLIO COMUNALE E NELL'AMBITO DEI POTERI DEI RISPETTIVI ORGANI.

07. I CONSIGLIERI HANNO SEMPRE POTERE DI ISTANZA, PROPOSTA E PETIZIONE VERSO IL SINDACO E LA GIUNTA ED IN CONSIGLIO COMUNALE.

08. DI ISTANZE, PROPOSTE, PETIZIONI E RELATIVE DECISIONI, DELIBERAZIONI E LETTERE E' CONSERVATA COPIA NEGLI ARCHIVI SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

#### ART. 16

( IL REFERENDUM CONSULTIVO )

01. E' PREVISTO REFERENDUM CONSULTIVO SU RICHIESTA DEL 30 % DEI CITTADINI

ELETTORALI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E RESIDENTI NEL  
COMUNE.

02. SONO ESCLUSE DAL REFERENDUM LE MATERIE ATTINENTI ALLE LEGGI  
TRIBUTARIE, PENALI ED ELETTORALI MENTRE SONO AMMESSE QUELLE DI  
ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE.

03. IL REFERENDUM LOCALE NON PUO' SVOLGERSI IN COINCIDENZA CON ALTRE  
OPERAZIONI DI VOTO.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA NEL REGOLAMENTO: I REQUISITI DI  
AMMISSIBILITA' I TEMPI E LE CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO E LE  
MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA CONSULTAZIONE.

ART. 17

( IL DIFENSORE CIVICO )

01. COMUNE ISTITUISCE IL "DIFENSORE CIVICO" AL FINE DELLA GARANZIA,  
DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE  
COMUNALE STESSA.

02. COMPITO DEL "DIFENSORE CIVICO" E' QUELLO DI SEGNALARE, AD ISTANZE DEI  
CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, OPPURE DI FORMAZIONI  
SOCIALI E SINDACALI RICONOSCIUTE, GLI ABUSI, LE DISTRUZIONI, LE CARENZE  
ED I RITARDI DELL'AMMINISTRAZIONE NEI CONFRONTI DEI  
CITTADINI.

03. TALI "SEGNALAZIONI" PUO' FARLI DI PROPRIA INIZIATIVA. INOLTRE PUO'  
PRESENTARE PROPOSTE AL SINDACO, ALLA GIUNTA, AL CONSIGLIO  
PER RIMUOVERE ABUSI, DISTRUZIONI E CARENZE DELLA AMMINISTRAZIONE E  
SUGGERIRE SOLUZIONI TECNICHE PER L'EFFICIENZA, L'EFFICACIA E LA  
PRODUTTIVITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI PUBBLICI  
COMUNALI.

ART. 18

( L'ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO )

01. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO CON VOTO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DAL  
CONSIGLIO COMUNALE, TRA I CITTADINI ITALIANI DI PROVATA  
ESPERIENZA E MORALITA', PROFESSIONALITA' ED IMPARZIALITA'. LE  
INCOMPATIBILITA' E LE INELEGGIBILITA' SONO QUELLE STABILITE PER I  
CONSIGLIERI COMUNALI. EGLI RESTA IN CARICA 05 ANNI, PUO' ESSERE REVOCATO  
MA PUO' ESSERE RIELETTO NELLE STESSE FORME NON PIU' DI  
UNA VOLTA.

02. IL DIFENSORE CIVICO E' FUNZIONARIO ONORARIO ED ACQUISTA LA FIGURA DI  
PUBBLICO UFFICIALE CON TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE. IL  
COMPENSO SARA' STABILITO ALL'ATTO DELLA NOMINA. AL "DIFENSORE CIVICO"  
SPETTA IL DIRITTO DI CONOSCERE TUTTE LE DELIBERAZIONI DI  
GIUNTA E DI CONSIGLIO COMUNALE.

03. QUALORA IL "DIFENSORE CIVICO" PRESENTI DIMISSIONI IRREVOCABILI, ENTRO  
45 GIORNI DALLA PRESA D'ATTO E' NECESSARIO CHE IL  
CONSIGLIO COMUNALE NE ELEGGA UN ALTRO. SINO A TALE ELEZIONE IL  
"DIFENSORE CIVICO" DIMESSO RESTA IN CARICA PER IL PRINCIPIO DELLA  
"PROROGATIO".

CAPO 04

FORME DI ACCESSO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE E AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZIONE 01

ART. 19

( IL DIRITTO D'INFORMAZIONE E DI ACCESSO )

01. TUTTI I CITTADINI HANNO DIRITTO, SIA SINGOLI CHE ASSOCIATI, DI ACCEDERE AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED AI DOCUMENTI PER IL RILASCIO DI COPIE PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI DI PRODUZIONE, SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGI VIGENTI.

02. PER OGNI SETTORE, SERVIZIO E UNITA' OPERATIVA OVVERO UNITA' ORGANIZZATIVA COMUNQUE DENOMINATA, L'AMMINISTRAZIONE, MEDIANTE L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, CONFERISCE I POTERI AI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI E DEL RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.

03. L'AMMINISTRAZIONE COSTITUIRA', ALTRESI', APPOSITO UFFICIO DI PUBBLICHE RELAZIONI ABILITATO A RICEVERE EVENTUALI RECLAMI E SUGGERIMENTI DEGLI UTENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI.

04. IL COMUNE GARANTISCE, MEDIANTE IL REGOLAMENTO, AI CITTADINI L'INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL'ORDINE DI ESAME DELLE DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDINO.

05. IL COMUNE ESEMPLIFICHERA' LA MODULISTICA E RIDURRA' LA DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE DOMANDE DI PRESTAZIONI, APPLICANDO LE DISPOSIZIONI SULL'AUTOCERTIFICAZIONE PREVISTE DALLA LEGGE 04 GENNAIO 1968, N. 15.

06. L'EVENTUALE COSTITUZIONE DI SPORTELLI POLIVALENTI FACILITERA' L'ACCESSO DEGLI UTENTI E DEI CITTADINI AI SERVIZI PUBBLICI.

07. IL DIRITTO DI ACCESSO ALLE STRUTTURE E AI SERVIZI COMUNALI E' ALTRESI' ASSICURATO AGLI ENTI PUBBLICI, ALLE ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO ED ALLE ASSOCIAZIONI IN GENERE.

08. L'APPOSITO REGOLAMENTO DISCIPLINERA' ORGANICAMENTE LA MATERIA.

ART. 20

( IL DIRITTO D'INFORMAZIONE PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI )

01. LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE RICONOSCIUTE CON DECRETO MINISTERIALE AI SENSI DELL' ARTT. 08 DEL D.P.R. 23 AGOSTO 1988, N. 395 ED ESISTENTI CON PROPRIE STRUTTURE FORMALIZZATE NEL TERRITORIO COMUNALE HANNO DIRITTO D'INFORMAZIONE SULL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E POLITICO ISTITUZIONALE.

PARTE 02

CAPO 05

LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI

ART. 21

( GLI ORGANI DEL COMUNE )

01. SONO ORGANI DEL COMUNE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL SINDACO.

02. IL CONSIGLIO E' ORGANO D'INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO

AMMINISTRATIVO.

03. LA GIUNTA E' ORGANO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA.

04. IL SINDACO E' ORGANO MONOCRATICO. EGLI E' IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE. E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, UFFICIALE DI GOVERNO PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE.

ART. 22

( LE COMMISSIONI DEL CONSIGLIO )

01. IL CONSIGLIO SI AVVALE DI COMMISSIONI COSTITUITE NEL PROPRIO SENO CON CRITERIO PROPORZIONALE.

02. COMUNQUE SI DEBONO COSTITUIRE COMMISSIONI PER GLI AFFARI ISTITUZIONALI ED AMMINISTRATIVI; PER IL BILANCIO E LO SVILUPPO ECONOMICO; PER L'URBANISTICA E L'ASSETTO DEL TERRITORIO NONCHE' PER I LAVORI PUBBLICI; PER I SERVIZI SOCIALI, CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO; PER IL SERVIZIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA.

03. EVENTUALI ALTRE COMMISSIONI POSSONO ESSERE ISTITUITE PER IL CONTROLLO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI IN FORMA DIVERSA DALLA GESTIONE DIRETTA DEL COMUNE.

04. IL REGOLAMENTO DETERMINA I POTERI DELLE COMMISSIONI E NE DISCIPLINA L'ORGANIZZAZIONE E LE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI.

CAPO 06

ART. 23

( LA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA )

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DA SINDACO, CHE LA PRESIEDE E DA UN NUMERO PARI DI ASSESSORI, NON SUPERIORI AL NUMERO DI 04.

02. POSSONO ESSERE ELETTI ALLA CARICA DI ASSESSORI CITTADINI DI CHIARA ESPERIENZA TECNICA E PROFESSIONALE, NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO ED IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' E DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE, SECONDO LE LEGGI VIGENTI PER UN NUMERO MASSIMO DI DUE.

ART. 24

( L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA )

01. IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE SONO ELETTI DAL CONSIGLIO NEL SUO SENO SALVO L'ELEZIONE DI CITTADINI NON CONSIGLIERI ALLA CARICA DI ASSESSORE SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI.

02. TALE ELEZIONE DEVE AVVENIRE COMUNQUE ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

03. L'ELEZIONE DEVE AVVENIRE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI COMUNALI, CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.

04. L'ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI



CONSIGLIERI. A TALE FINE SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN SEDUTE DISTINTE, ENTRO IL TERMINE DI 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA VACANZA O DALLE DIMISSIONI. QUALORA IN NESSUNA ELEZIONE SI RAGGIUNGA LA MAGGIORANZA ASSOLUTA, IL CONSIGLIO VIENE SCIOLTO A NORMA DELL' ARTT. 39,1 COMMA, LETT. B) N. 01 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142.

05. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

06. PER IL CONSIGLIERE ANZIANO SI CONSIDERA QUELLO CHE ABBA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI DI PREFERENZA.

07. LA PRIMA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA ENTRO 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA DA CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA. LE ADUNANZE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SONO SEMPRE PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

08. LE DELIBERAZIONI DI NOMINA DEL SINDACO DELLA GIUNTA DIVENGANO ESECUTIVE ENTRO 03 GIORNI DALL'INVIO ALL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO, OVE NON INTERVENGA L'ANNULLAMENTO PER VIZI DI LEGITTIMITA'.

09. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELLA RISPETTIVA GIUNTA.

#### ART. 25

( LE COMPETENZE DELLA GIUNTA )

01. LA GIUNTA COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE, CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE DEL CONSIGLIO, E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE DI LEGGE O STATUTARIE, DEL SINDACO, DEGLI ORGANI DI DECENTRAMENTO, DEL SEGRETARIO COMUNALE O DEI FUNZIONARI DIRIGENTI E DIRETTIVI OVVERO APICALI.

02. LA GIUNTA RIFERISCE ALMENO UNA VOLTA L'ANNO A NOVEMBRE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI E SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.

#### ART. 26

01. IL SINDACO RAPPRESENTA L'ENTE, CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA SOVRAINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI.

02. IL SINDACO, INOLTRE, CONFERISCE A UNO DEGLI ASSESSORI, LE FUNZIONI DI VICE SINDACO, AL FINE DI GARANTIRE LA PROPRIA SOSTITUZIONE, IN CASO DI SUA ASSENZA, IMPEDIMENTO O VACANZA DALLA CARICA. IN ASSENZA DEL SINDACO E DEL VICE-SINDACO, NE FA LE VECI L'ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA'. IL SINDACO PUO' DELEGARE ALCUNI RAMI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE AGLI ASSESSORI PER ATTUARE GLI INDIRIZZI POLITICO-PROGRAMMATICI. GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI COLLEGIALMENTE DEGLI ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE, E, INDIVIDUALMENTE, DEGLI ATTI DEI LORO ASSESSORATI. IL SINDACO COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE LE DELEGHE COSI' COME OGNI SUCCESSIVA MODIFICA. LE DELEGHE POSSONO ESSERE MODIFICATE O RITIRATE DAL SINDACO.

03. IL SINDACO ESERCITA LE FUNZIONI AD ESSO ATTRIBUITE DALLE LEGGI, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI E SOVRAINTENDE ALTRESI'

ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE.

04. IL SINDACO E', INOLTRE, COMPETENTE, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE, A COORDINARE ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI, NONCHE' DEGLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALL'ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI.

05. IN CASO DI INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO, PREVIA DIFFIDA, PROVVEDE IL PREFETTO.

06. QUALORA IL CONSIGLIO NON DELIBERI LE NOMINE DI SUA COMPETENZA ENTRO IL TERMINE PREVISTO DALL' ARTT. 32,2 COMMA, LETT. N. ) DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142 E COMUNQUE ENTRO 60 GIORNI DALLA PRIMA ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO, IL SINDACO, SENTITI I CAPOGRUPPO CONSILIARI, ENTRO 15 GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE PROVVEDE ALLE NOMINE CON SUO ATTO COMUNICATO AL CONSIGLIO PER LA PRIMA ADUNANZA. IN CASO NON PERVENGA A DECISIONE, IL CO.RE.CO. ADOTTA NEL TERMINE PERENTORIO DEI SUCCESSIVI 60 GIORNI, I PROVVEDIMENTI SOSTITUTIVI NECESSARI, PREVIA COMUNICAZIONE DEL SINDACO.

07. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO SECONDO LA FORMULA SEGUENTE: "GIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA, DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE E LE LEGGI DELLO STATO, DI ADEMPIERE AI DOVERI DEL MIO UFFICIO NELL'INTERESSE DELL'AMMINISTRAZIONE PER IL PUBBLICO BENE".

08. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

#### ART. 27

( LE ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE )

01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO, SOVRAINTENDE:

A) ALLA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE ED ALTRI ADEMPIMENTI DEMANDATIGLI DALLE LEGGI IN MATERIA ELETTORALE, DI LEVA MILITARE E DI STATISTICA.

B) ALLA EMANAZIONE DEGLI ATTI CHE GLI SONO ATTRIBUITI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA, DI SANITA' E DI IGIENE PUBBLICA;

C) ALLO SVOLGIMENTO, IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA GIUDIZIARIA DELLE FUNZIONI AFFIDATEGLI DALLA LEGGE;

D) ALLA VIGILANZA SU TUTTO QUANTO POSSA INTERESSARE LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO, INFORMANDONE IL PREFETTO.

02. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO, ADOTTA CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI, CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI, PER L'ESECUZIONE DEI RELATIVI ORDINI PUO' RICHIEDERE AL PREFETTO, OVE OCCORRA, L'ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA.

03. SE L'ORDINANZA ADOTTATA AI SENSI DEL COMMA PRECEDENTE E' RIVOLTA A

PERSONE DETERMINATE E QUESTE NON OTTEMPERINO ALL'ORDINE IMPARTITO, IL SINDACO PUO' PROVVEDERE D'UFFICIO A SPESE DEGLI INTERESSATI, SENZA PREGIUDIZIO DELL'AZIONE PENALE PER I REATI IN CUI FOSSERO INCORSI.

04. IL "SOSTITUTO" DEL SINDACO ESERCITA ANCHE LE FUNZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

05. NELL'AMBITO DEI SERVIZI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SONO PREVISTE ISPEZIONI PREFETTIZIE PER L'ACCERTAMENTO DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI STESSI, NONCHE' PER L'ACQUISIZIONE DI DATI E NOTIZIE INTERESSANTI ALTRI SERVIZI DI CARATTERE GENERALE.

06. OVE IL SINDACO O CHI NE ESERCITA LE FUNZIONI NON ADEMPIA AI COMPITI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, IL PREFETTO PUO' NOMINARE UN COMMISSARIO PER L'ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI STESSE.

07. ALLE SPESE PER IL COMMISSARIO PROVVEDE IL COMUNE.

08. OVE IL SINDACO O IL SUO SOSTITUTO O IL SUO DELEGATO NON ADOTTI PROVVEDIMENTI DI CUI AL SECONDO COMMA DEL PRESENTE ARTT. 49 PREFETTO PROVVEDE CON PROPRIA ORDINANZA.

#### ART. 28

( LA MOZIONE DI SFIDUCIA, LA REVOCA E LA SOSTITUZIONE )

01. IL VOTO DEL CONSIGLIO COMUNALE CONTRARIO AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON NE COMPORTA LE DIMISSIONI.

02. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

03. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA. DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO PROGRAMMATICHE-AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA

IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142.

04. LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA E' MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI 05 GIORNI E NON OLTRE 10 DALLA SUA PRESENTAZIONE.

05. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE CONTESTUALE DEL NUOVO ESECUTIVO.

06. ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA DIMISSIONARI, REVOCATI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO, O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DEL SINDACO.

07. LA DECADENZA DELLA GIUNTA PER LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI, HA EFFETTO DALLA ELEZIONE DELLA NUOVA GIUNTA.

#### ART. 29

( FIRMA DELLE DELIBERE )

01. LE DELIBERE DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO FIRMATE DAL SINDACO E DAL SEGRETARIO COMUNALE.

## CAPO 07

## ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

## SEZIONE 01

## ART. 30

( L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE )

01. IL COMUNE DISCIPLINA CON APPOSITI REGOLAMENTI:

A) IL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE E LA RELATIVA DOTAZIONE ORGANICA;

B) L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI IN BASE AI CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE E SECONDO I PRINCIPI DI PROFESSIONALITA', ED ENTRO I LIMITI DI CLASSIFICAZIONE DELL'ENTE STABILITI DA LEGGI E REGOLAMENTI VIGENTI.

02. SPETTA AL SEGRETARIO COMUNALE LA DIREZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI SECONDO I CRITERI E LE NORME DETTATI DAI REGOLAMENTI CHE SI UNIFORMANO AL PRINCIPIO PER CUI I POTERI D'INDIRIZZO E DI CONTROLLO SPETTANO AGLI ORGANI ELETTIVI MENTRE LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E' ATTRIBUITA AL SEGRETARIO COMUNALE.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE E' DIRETTAMENTE RESPONSABILE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, DELLA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA E DELL'EFFICIENZA DELLA GESTIONE.

04. PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE, IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE COLLABORAZIONE ESTERNA AD ALTO CONTENUTO

DI PROFESSIONALITA' DI CUI ALL' ARTT. 2229 DEL C.C. OPPURE DI ALTRO VALORE IN BASE ALL' ARTT. 2222 C. C.

05. I REGOLAMENTI DI CUI AL 01 COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO SONO TENUTI A CONSIDERARE CHE LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE E' DISCIPLINATO CON ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI DI DURATA TRIENNALE RESI ESECUTIVI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SECONDO LE PROCEDURE PREVISTE DALL' ARTT. 06 DELLA LEGGE 29 MARZO 1983, N. 93. IN OGNI CASO, IN BASE ALLE LEGGI VIGENTI E' RISERVATA AL REGOLAMENTO DI CUI AL 01 COMMA LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO AL RAPPORTO D'IMPIEGO COL COMUNE, DELLE CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO E DELLE GARANZIE DEI DIPENDENTI IN ORDINE ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI FONDAMENTALI. SEMPRE CON REGOLAMENTO SULLA BASE DELLE LEGGI VIGENTI, RIMANE ASSEGNATA AL COMUNE LA DISCIPLINA RELATIVA ALLE MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLA TITOLARITA' DEGLI UFFICI NONCHE' LA DETERMINAZIONE E LA CONSISTENZA DEI RUOLI ORGANICI COMPLESSIVI.

06. IL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA 01 LETT. A) DEL PRESENTE ARTT. DISCIPLINA "LA RESPONSABILITA', LE SANZIONI DISCIPLINARI, IL RELATIVO PROCEDIMENTO, LA DESTITUZIONE D'UFFICIO E LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO", SECONDO LE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.

07. LE NORME DEL PRESENTE ARTICOLO S'APPLICANO ANCHE AGLI UFFICI ED AL PERSONALE DEGLI ENTI DIPENDENTI, SALVO QUANTO DIVERSAMENTE DISPOSTO DALLE VIGENTI LEGGI.

ART. 31

( IL SEGRETARIO COMUNALE )

01. IL COMUNE HA UN SEGRETARIO TITOLARE, FUNZIONARIO STATALE, ISCRITTO IN APPOSITO ALBO NAZIONALE TERRITORIALMENTE ARTICOLATO.

02. LA LEGGE DELLO STATO REGOLA L'INTERA MATERIA RELATIVA AL SEGRETARIO COMUNALE.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO, DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE, OLTRE AI COMPITI DI CUI AL 02 COMMA DEL PRECEDENTE ART. SOVRAINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI DIRIGENTI E NE COORDINA L'ATTIVITA', CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI, E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI, PROVVEDE AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI E PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO.

ART. 32

( LA RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO COMUNALE E DEI DIRIGENTI )

01. SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA ED AL CONSIGLIO DEVE ESSERE RICHIESTO PARERE, IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, RISPETTIVAMENTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, NONCHE' DEL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA'. TALI PARERI SONO INSERITI NELLA DELIBERAZIONE.

02. NEL CASO IL COMUNE TEMPORALMENTE NON ABBAIA IL FUNZIONARIO O I FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI, IL PARERE E' ESPRESSO DAL SEGRETARIO DELL'ENTE IN RELAZIONE ALLE SUE COMPETENZE.

03. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 01 RISPONDONO IN VIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PARERI ESPRESSI.

04. IL SEGRETARIO COMUNALE E' RESPONSABILE DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI DI CUI AL 01 COMMA, UNITAMENTE AL FUNZIONARIO PREPOSTO.

SEZIONE 02

ART. 33

( I SERVIZI PUBBLICI LOCALI )

01. IL COMUNE NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI, CHE ABBIANO PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI E L'ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. I SERVIZI RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA AL COMUNE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

03. IL COMUNE PUO' GESTIRE I SERVIZI PUBBLICI IN ECONOMIA, IN CONCESSIONE A TERZI, A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, A MEZZO DI ISTITUZIONI, A MEZZO DI SOCIETA' DI CAPITALI.

04. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI IL COMUNE PREVEDE APPOSITI REGOLAMENTI.

ART. 34

( L'ISTITUZIONE DEI SERVIZI SOCIALI )

01. PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE IL COMUNE PUO' PREVEDERE LA COSTITUZIONE DI UN' APPOSITA ISTITUZIONE DA DISCIPLINARE CON APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 35

( LE AZIENDE SPECIALI )

01. PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE IL COMUNE PUO' COSTITUIRE UNA O PIU' AZIENDE SPECIALI DA DISCIPLINARE CON APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 36

( LE ALTRE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI )

01. QUALORA IL COMUNE NE RAVVISI L'OPPORTUNITA', LA CONVENIENZA, LA ECONOMICITA' E L'EFFICIENZA, PUO' ADOTTARE SOLUZIONI DIVERSE ED ARTICOLATE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI.

02. LE FORME DI GESTIONE POSSONO ESSERE ANCHE LE SEGUENTI:

A) LE CONVENZIONI APPOSITE TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA;

B) I CONSORZI APPOSITI TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA E/O TRA ENTI LOCALI DIVERSI.

C) GLI ACCORDI DI PROGRAMMA;

D) L'UNIONE DEI COMUNI.

03. LE DECISIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SU PROPOSTA DEL SINDACO SPETTANO SEMPRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

CAPO 08

FORME DELLA COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA

ART. 37

( I PRINCIPI DI COLLABORAZIONE TRA COMUNI E PROVINCIA )

01. IL COMUNE ATTUA LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE REGIONALE CHE DISCIPLINA LA COOPERAZIONE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE, AL FINE DI REALIZZARE UN EFFICIENTE SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI AL SERVIZIO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E CIVILE.

02. IL COMUNE E LA PROVINCIA CONGIUNTAMENTE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLE REGIONI E PROVVEDONO, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE.

03. IL COMUNE CON LA COLLABORAZIONE DELLA PROVINCIA PUO' OVE LA RITENGA UTILE E NECESSARIO SULLA BASE DI PROGRAMMI DELLA PROVINCIA STESSA ATTUARE ATTIVITA' E REALIZZARE OPERE DI RILEVANTE INTERESSE ANCHE ULTRA-COMUNALE NEL SETTORE ECONOMICO, PRODUTTIVO, COMMERCIALE E TURISTICO, SIA IN QUELLO SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVO.

04. PER LA GESTIONE DI TALI ATTIVITA' ED OPERE IL COMUNE D'INTESA CON LA PROVINCIA PUO' ADOTTARE LE FORME GESTIONALI DEI SERVIZI PUBBLICI PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO AGLI ARTICOLI 43 E 47.

ART. 38

( LA COLLABORAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE )

01. IL COMUNE AVANZA ANNUALMENTE IN PREVISIONE DEL BILANCIO PROPOSTE ALLA PROVINCIA AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELLA REGIONE.
02. LE PROPOSTE DEL COMUNE SONO AVANZATE NEL` AMBITO DEI PROGRAMMI PLURIENNALI SIA DI CARATTERE GENERALE CHE SETTORIALE PROMOSSI DALLA PROVINCIA AI FINI DI COORDINAMENTO.

ART. 39

( LA COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA PER LE ATTIVITA' DEI CIRCONDARI PROVINCIALI )

01. QUALORA IL COMUNE E' INDIVIDUATO DALLO STATUTO DELLA PROVINCIA QUALE SEDE DI CIRCONDARIO PROVINCIALE FAVORISCE L`ALLOCAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PROVINCIALI ANCHE PRESSO PROPRIE STRUTTURE, CON ONERI FINANZIARI A CARICO DELLA PROVINCIA.
02. IL COMUNE COLLABORA NELLE FORME PREVISTE DALLO STATUTO DELLA PROVINCIA A FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE ATTIVITA' E AI SERVIZI DELLA PROVINCIA STESSA.

CAPO 09

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 40

( LE NORME DELLE FINANZE E DELLA CONTABILITA' )

01. LE MATERIE RELATIVE ALLE FINANZE E ALLA CONTABILITA' SONO RISERVATE ALLA LEGGE DELLO STATO, SALVO QUANTO PREVISTO DALLO STATUTO E DELL`APPOSITO REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

ART. 41

( IL CONTROLLO )

01. IL CONTROLLO SUGLI ATTI E SUGLI ORGANI DEL COMUNE E' REGOLATO DALLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142 AI CAPI 11 E 12, NONCHE' DALLE DISPOSIZIONI DELL`APPOSITA LEGGE REGIONALE.

ART. 42

( LA DELIBERAZIONE DELLO STATUTO )

01. LO STATUTO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTO FAVOREVOLE DI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI. QUALORA TALE MAGGIORANZA NON E' RAGGIUNTA, LA VOTAZIONE E' RIPETUTA IN SUCCESSIVE SEDUTE DA TENERSI ENTRO 30 GIORNI E LO STATUTO E' APPROVATO SE OTTIENE PER 02 VOLTE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
02. LE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRECEDENTE 01 COMMA SI APPLICANO ANCHE PER LE MODIFICHE DELLO STATUTO.
03. LO STATUTO DOPO L`APPROVAZIONE E' INVIATO NEI TERMINI DI LEGGE AL CO.RE.CO. PER IL CONTROLLO DI LEGITTIMITA'. LO STATUTO RESTITUITO DOPO L`APPROVAZIONE DEL CO.RE.CO. E' INVIATO A CURA DEL COMUNE ALLA REGIONE PER LA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO

UFFICIALE.

04. ESSO E', ALTRESI', AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DELL'ENTE PER 30 GIORNI CONSECUTIVI ED INVIATO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI E PER ULTERIORI FORME DI PUBBLICITA'.

ART. 43

( LE NORME TRANSITORIE )

01. SINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO, LIMITATAMENTE ALLE MATERIE E DISCIPLINE AD ESSO ESPRESSAMENTE DEMANDATE, CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142, IN QUANTO CON ESSE COMPATIBILI.

ART. 44

( L'ENTRATA IN VIGORE )

01. LO STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.